

Roma, 6 aprile 2022

Prot. SS/2022/134

Al Ministro dell'Istruzione  
Prof. Patrizio Bianchi  
[segreteria.ministro@istruzione.it](mailto:segreteria.ministro@istruzione.it)

Al Capo Dipartimento per  
le risorse umane e finanziarie  
Dott. Jacopo Greco  
[DPPR.segreteria@istruzione.it](mailto:DPPR.segreteria@istruzione.it)

Al Capo Dipartimento per il sistema  
educativo di istruzione e di formazione  
Dott. Stefano Versar  
[DPIT.segreteria@istruzione.it](mailto:DPIT.segreteria@istruzione.it)

e p.c. Al Ministro della Salute  
On. Roberto Speranza  
[segreteriaministro@sanita.it](mailto:segreteriaministro@sanita.it)

Al Presidente FNOMCeO  
Dott. Filippo Anelli  
[presidenza@fnomceo.it](mailto:presidenza@fnomceo.it)

**Oggetto: CERTIFICAZIONE MEDICA PREVISTA DAL COMMA 4, ARTICOLO 9, DL 24 MARZO 2022 N° 24**

Gentilissimi,

il comma 4 dell'articolo 9 del DL n° 24 del 24 marzo 2022, riguardante la circostanza di alunni (delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale) **in isolamento in seguito alla infezione da Sars-Cov-2**, dispone che gli stessi alunni possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata (DDI):

*"...su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, **accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata.** La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati."*

Sullo stesso argomento, in data 29 marzo 2022, il Ministero dell'Istruzione ha diramato la circolare N° 410 che, in coda al punto 2, riporta esattamente e letteralmente quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 9 del DL N° 24.

La lettura del comma 4 non lascia purtroppo dubbi interpretativi su quale sia la materia certificatoria della "Certificazione Medica" prevista dalla norma: non quindi l'attestazione della positività alla infezione da Sars-Cov-2 (del resto inutile, in quanto la norma fa espresso riferimento esplicito ed esclusivo "**ad alunni in isolamento in seguito alla infezione da Sars-Cov-2**", e quindi già accertati e certificati,) quanto alla "**compatibilità delle condizioni di salute di questi alunni in isolamento con la partecipazione alla DDI**". Quindi nessun riferimento alla Salute Pubblica ed al contenimento della diffusione del contagio epidemico (già salvaguardati dalla misura dell'isolamento domiciliare), ma la citata compatibilità delle condizioni cliniche dell'alunno in isolamento domiciliare con la partecipazione alla didattica digitale integrata.

A tale riguardo, si ritiene utile ricordare anche il Decreto del Ministero della Istruzione n° 39 del 26 giugno 2020 che, emanando le linee guide per la didattica digitale integrata, recita testualmente che "*Nel caso in cui si propenda per attività di DDI come metodologia complementare alla didattica in presenza, si avrà cura di **orientare la proposta verso gli studenti che presentino fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie, anche attivando percorsi di istruzione domiciliare appositamente progettati e condivisi con le competenti strutture locali, ai fini dell'eventuale integrazione degli stessi con attività educativa domiciliare. Nei casi in cui la fragilità investa condizioni emotive o socio culturali, ancor più nei casi di alunni con disabilità, si suggerisce che sia privilegiata la frequenza scolastica in presenza, prevedendo l'inserimento in turnazioni che contemplino alternanza tra presenza e distanza solo d'intesa con le famiglie.***

Nel Decreto del Ministero della Istruzione n° 39, quindi, correttamente si indicava la necessità delle condizioni di salute attestate e riconosciute che concretizzassero una fragilità e quindi una indicazione alla DDI, e non la cosiddetta "**compatibilità delle condizioni di salute di questi alunni in isolamento con la partecipazione alla DDI**". Compatibilità, quest'ultima, della quale è difficile comprendere la ratio, soprattutto se combinata con il disposto esplicito che la partecipazione alla stessa DDI è possibile solo ed esclusivamente su richiesta della famiglia o dello studente.

Non rimane che pensare che la unica ratio possibile della Certificazione Medica, prevista dall'articolo in questione, sia quella di giustificare l'assenza dello studente alla partecipazione alla DDI; giustificazione con Certificato Medico, peraltro, non prevista se la famiglia o lo studente stesso, decida di non richiedere la partecipazione alla DDI.

Resta poi prioritaria la considerazione di natura deontologica e medico-legale del valore e della possibilità di una Certificazione Medica che possa attestare, in una sindrome patologica estremamente variabile, soggettiva e suscettibile di improvvise e non prevedibili evoluzioni, la richiesta "**compatibilità delle condizioni di salute di questi alunni in isolamento con la partecipazione alla DDI**". Peraltro, la certificazione di tale condizione determina per il medico un

aumento del rischio di contagio rispetto a pazienti posti già in isolamento e non per un atto di assistenza medica bensì esclusivamente per un atto amministrativo e inutile.


E, infine, si ritiene che non debba essere sottovalutato l'impatto economico, per le famiglie, da sostenere per ottenere una Certificazione Medica che appare francamente inutile, oltre a rappresentare, in considerazione dei numeri facilmente prevedibili, un ulteriore sovraccarico esclusivamente burocratico per il Medico certificatore. Medico, tra l'altro, che non è dato di sapere nemmeno chi possa o debba essere, dato che DL e Circolare del Ministero della Istruzione non lo specificano.

In conclusione, sulla base delle considerazioni sopra esposte, si ritiene indispensabile una revisione del testo del comma 4 dell'articolo 9 DL 24 marzo 2022; revisione che si ritiene debba eliminare la necessità di una Certificazione Medica in una circostanza già ufficialmente attestata e riconosciuta dalla disposizione di isolamento domiciliare emanata dalla Autorità Sanitaria competente.

Cordiali saluti.

*Silvestro Scotti*

*Segretario Generale Nazionale FIMMG*



*Antonio D'Avino*

*Presidente Nazionale FIMP*

